

Regolamento d'uso del marchio collettivo Q AVR

Articolo 1

1.1 L'Associazione AVR con sede a Milano, Via Battistotti Sassi 11/B (qui di seguito denominata AVR), rappresentata dal suo Presidente, ha per scopo la promozione e la tutela degli interessi collettivi della categoria dei costruttori di valvolame e rubinetteria in sede nazionale ed internazionale, lo studio delle problematiche di carattere tecnico-economico e normativo che interessano le aziende associate, nonché quello di favorire e di organizzare la partecipazione delle stesse a fiere, mostre e convegni.

1.2 AVR è titolare del marchio collettivo Q AVR depositato in primis – nella sua veste grafica – come marchio nazionale presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e che verrà in seguito esteso ad altri Stati.

Articolo 2

2.1 Il marchio collettivo Q AVR è atto a contraddistinguere:

- a) le Imprese associate all'AVR che hanno i requisiti di cui all'art.3.1;
- b) i Prodotti fabbricati da tali imprese e facenti parte delle seguenti categorie merceologiche:
 - b1) rubinetteria sanitaria
 - b2) valvolame in bronzo e ottone
 - b3) componentistica e accessori

Articolo 3

3.1 AVR concede il diritto all'uso del marchio collettivo Q AVR alle imprese che, al momento della concessione, abbiano i requisiti seguenti:

- a) Siano associate AVR. La perdita, per qualsivoglia motivo, della qualità di socio della AVR comporta quindi anche la cessazione del diritto di utilizzo del marchio collettivo Q AVR.
- b) Svolgano attività produttiva nelle categorie merceologiche identificate all'art. 2.b da almeno tre anni dalla data di richiesta per l'ottenimento del marchio collettivo Q AVR.
- c) Realizzino un fatturato superiore a € 10.000.000 annui (anche se il Comitato ha facoltà di ammettere richieste di aziende con fatturati inferiori, come specificato all'art. 6.1).
- d) Progettino direttamente i propri prodotti ovvero li realizzino su licenza, ma in tal caso dispongano in azienda di un reparto di progettazione adeguato ad acquisire e sviluppare il know-how oggetto della licenza (controllabile mediante certificati tipo ISO 9000, API o equivalenti o altre certificazioni di prestigio, riconosciute a livello internazionale).
- e) Realizzino i propri prodotti in Italia. Inoltre si impegnino a non importare, e distribuire materie prime e/o componenti di particolare rilevanza per il processo produttivo realizzati al di fuori dell'Unione Europea e Stati Uniti. Non devono acquistare da aziende italiane che importano da paesi al diversi da quelli specificati alle righe precedenti. Condizioni diverse da quelle indicate in questo punto potranno essere prese in considerazione solo in casi particolari, come indicato all'art. 6.1
- f) Soddisfino i requisiti previsti dagli allegati A e B, che costituiscono parte integrante di questo regolamento.
- g) Dispongano di un'organizzazione aziendale tale da consentire la produzione ed il montaggio dei prodotti.
- h) Dispongano di attrezzature e siano in grado di attuare procedimenti che consentano la verifica del prodotto finito.
- i) Dispongano di una adeguata organizzazione commerciale ed amministrativa. La proprietà dell'azienda deve inoltre essere in capo ad un soggetto fisico: l'azienda che fa domanda per l'ottenimento del marchio non deve quindi essere controllata con maggioranza superiore al 49% da altre aziende.
- j) Dispongano di un'organizzazione in grado di fornire una qualificata e puntuale assistenza post-vendita.
- k) Siano quindi in grado di praticare i principi di buona tecnica.
- l) Non siano assoggettate a procedure concorsuali.

3.2 L'utilizzo del marchio collettivo Q AVR è subordinato al pagamento di un contributo determinato dal Comitato del Marchio entro il 31 gennaio di ogni anno, anche sulla base dei costi sostenuti nell'esercizio

precedente: il Comitato determinerà altresì il contributo una tantum da corrispondersi al momento dell'ammissione.

3.3 In caso di rinuncia alla concessione del marchio collettivo ovvero di sua revoca, l'associato non avrà alcun diritto a chiedere la restituzione - in tutto o in parte - di quanto versato.

Articolo 4

4.1 Il possesso dei requisiti per l'ottenimento della licenza d'uso del marchio da parte delle imprese che ne faranno richiesta entro il (come previsti dall'art. 3 e dagli allegati A e B al presente regolamento) sarà verificato da un Comitato provvisorio composto dai membri del Consiglio Direttivo AVR che hanno promosso l'iniziativa, e precisamente: Vittorio Albertoni, Marco Caleffi, Sandro Bonomi, Corrado Giacomini, Rosanna Ferrero, Roberto Lena, Max Huber, Maurizio Meloda, Carlo Rastelli, Alberto Nobili, Claudio Visentin. Il prof. Marco Fortis svolge la funzione di coordinatore.

Articolo 5

5.1 Entro sei mesi dalla data indicata nell'articolo precedente, le imprese che avranno ottenuto la licenza d'uso del marchio, riunite in assemblea, convocata e presieduta dal Coordinatore del Comitato, eleggeranno, a maggioranza dei presenti, un nuovo Comitato del marchio che sarà costituito da cinque membri.

5.2 Il Comitato resterà in carica per tre anni: se nel corso del triennio venissero a mancare uno o più membri del Comitato, gli altri provvederanno a sostituirli: i membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del triennio. Se verrà meno la maggioranza dei componenti del Comitato, quelli rimasti in carica dovranno convocare l'assemblea dei titolari della licenza d'uso del marchio perché provveda alla sostituzione dei mancanti: i membri nominati da tale assemblea scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

5.3 Al proprio interno il Comitato eleggerà un Coordinatore, che organizzerà e sovrintenderà a tutte le attività necessarie a promuovere e controllare l'uso del marchio da parte delle imprese aderenti.

5.4 Il Presidente di AVR può partecipare ad ogni riunione del Comitato, senza diritto di voto, salvo che non sia stato eletto tra i membri del Comitato stesso.

Articolo 6

6.1 Le funzioni del Comitato sono:

- a) accertamento dell'esistenza dei requisiti definiti nel regolamento depositato insieme al marchio per l'ottenimento dello stesso e controllo della permanenza dei requisiti che hanno reso possibile l'ottenimento del marchio, da effettuarsi ogni anno; in particolare il Comitato del marchio collettivo Q AVR ha potere decisionale (anche mediante verifiche presso l'impresa richiedente ovvero presso terzi indicati e disponibili alla visita) in merito sia alle richieste di ammissione al marchio collettivo Q AVR sia ai casi equivoci relativi ad aziende già ammesse. All'esito di dette indagini il Comitato deciderà sulla concessione del marchio collettivo Q AVR all'impresa richiedente o sul diritto alla sua conservazione, ovvero sulla sua revoca. Tale decisione è inappellabile. Il Comitato ha la facoltà di accettare richieste di ammissione all'utilizzo del marchio collettivo Q AVR da parte di aziende che non possiedano i requisiti di cui all'art. 3, in particolare quello dimensionale, nel caso di aziende di comprovate serietà e capacità che operino in particolari nicchie o segmenti del mercato. Parimenti, il Comitato ha la facoltà di respingere le richieste presentate da aziende che, pur soddisfacendo i requisiti di cui all'art. 3, abbiano in essere comportamenti contrari allo spirito del marchio collettivo Q AVR;
- b) propone all'Assemblea il contributo di ammissione, nonché il contributo annuale per il marchio;
- c) promozione del marchio nei confronti dei terzi;
- d) irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 8.

Articolo 7

7.1 L'impresa concessionaria del marchio collettivo Q AVR ha l'obbligo:

- a) di mantenere i requisiti di cui all'art. 3.1;
- b) di adempiere a tutti gli obblighi derivanti dal presente Regolamento: in particolare, su richiesta del Comitato del marchio collettivo Q AVR dovrà produrre la documentazione da quest'ultimo ritenuta necessaria per la verifica della permanenza dei requisiti di cui all'art. 3.1 e consentire, in

- caso di necessità, la verifica di detti requisiti da parte del Comitato del marchio collettivo Q AVR o di chi sarà da esso delegato;
- c) di utilizzare il marchio sulla propria documentazione e nella comunicazione pubblicitaria esclusivamente nelle forme e nei colori di cui all'esemplare allegato al presente Regolamento, senza aggiunte o modifiche.

7.2 L'impresa concessionaria del marchio collettivo Q AVR:

- a) avrà diritto a utilizzare il Logo del Marchio su tutta la documentazione dell'impresa e nella comunicazione pubblicitaria
- b) potrà beneficiare delle promozioni del marchio in tutte le sue manifestazioni sia in Italia che all'estero.

Articolo 8

8.1. Nel caso si accerti il venir meno, da parte dell'impresa concessionaria del marchio collettivo Q AVR, dei requisiti di cui all'art. 3.1, il Comitato inviterà tale impresa a porvi rimedio entro il periodo di 180 giorni. Qualora ciò non avvenisse, il Comitato potrà disporre la revoca della concessione del marchio collettivo Q AVR con effetto immediato.

8.2 In tutti i casi di violazione delle norme del presente regolamento, il Comitato applicherà, a suo insindacabile giudizio, all'impresa responsabile della violazione, una penale commisurata alla gravità della violazione stessa, fino a un massimo di € 1.000.000,00 considerando anche l'entità degli interessi lesi delle altre imprese aderenti. Oltre a detta penale, il Comitato potrà esercitare la facoltà di revocare la concessione del marchio collettivo Q AVR .

8.3 In caso di applicazione della penale nonché di revoca della concessione, il Comitato ne darà adeguata informazione con mezzi ritenuti più opportuni al fine di informare il mercato ed i consumatori. Le spese conseguenti saranno a carico dell'impresa responsabile della violazione.

Articolo 9

9.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere in connessione con l'esecuzione, interpretazione o validità del presente regolamento, sarà risolta mediante ricorso ad una procedura arbitrale rituale.

9.2. Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre arbitri, da nominarsi uno per ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due così nominati, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano, che pure provvederà alla nomina dell'arbitro eventualmente non designato da una delle parti entro 20 giorni. Il procedimento arbitrale avrà carattere rituale e per tutto quanto non disposto dalle presenti clausole è fatto rinvio alle disposizioni di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Il Collegio Arbitrale avrà sede nel luogo che sarà stabilito dal suo Presidente.

Articolo 10

10.1 Il marchio collettivo Q AVR, la cui rappresentazione grafica è allegata al presente regolamento e ne forma parte integrante, è costituito da una lettera Q stilizzata facente parzialmente da sfondo alla dicitura AVR in caratteri di fantasia al di sotto delle cui lettere V e R è posta la dicitura ASSOCIATION.

Articolo 11

11.1 Il marchio collettivo Q AVR deve essere utilizzato in abbinamento al logotipo e per i prodotti e servizi per i quali è stata richiesta la registrazione.

Articolo 12

12.1 AVR può modificare il testo del presente regolamento e deve darne notizia a tutti gli interessati entro 60 giorni dalla data di approvazione delle modificazioni.

ALLEGATO A

Strumenti di valutazione di cui all'art. 2 del Regolamento: almeno uno dei tre seguenti parametri deve essere soddisfatto.

1° Parametro valutativo per il marchio collettivo Q AVR

$$\frac{\text{Valore aggiunto}}{\text{Ricavi delle vendite}} > 30\%$$

Dove:

Valore aggiunto = ricavi delle vendite – consumi di esercizio – costi esterni

Consumi d'esercizio =	Costi per materie prime, sussidiarie, \pm di consumo e di merci	Variazioni delle rimanenze di \pm materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti
Costi esterni =	Costi per prestazioni di \pm servizi	Costi per godimento di beni di terzi \pm	Oneri diversi di gestione

2° Parametro valutativo per il marchio collettivo Q AVR

$$\frac{\text{Valore delle materie prime}}{\text{Totale valore della produzione}} < 45\%$$

Valore materie prime =	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di \pm merci	Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
Totale valore della produzione =	Ricavi delle vendite \pm	Variazioni delle rimanenze di \pm prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	\pm Altri ricavi e proventi

3° Parametro valutativo per il marchio collettivo Q AVR

Rapporto tra consumi elettrici e fatturato

Consumi elettrici in kwh per mille € di fatturato
> 40 kwh

Nella valutazione di questi parametri si terrà conto, laddove sussistano, dei rapporti esistenti tra società capogruppo e società controllate e/o partecipate. Si intendono per società partecipate quelle in cui la capogruppo detiene una maggioranza qualificata di almeno 1/3 del capitale.

ALLEGATO B

Le materie prime utilizzate per la fabbricazione del valvolame devono rispondere a standard, definiti dalla commissione tecnica dell'AVR sia per le leghe di rame che per gli acciai.